

INPS

DETERMINAZIONE n. 36 del 24 MAR. 2016

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 24 MAR. 2016

Oggetto: Schema di convenzione quadro tra l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale e gli Enti Previdenziali di cui al decreto legislativo 509/1994, per l'accesso al servizio estratto conto integrato del casellario dei lavoratori attivi

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;


Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto l'art. 1, comma 23, della legge n. 243/2004 a seguito del quale presso l'INPS è stato istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e delle informazioni relative alle posizioni assicurative dei lavoratori iscritti ai regimi obbligatori e facoltativi gestiti dagli enti previdenziali;

Visto il comma 26 dello stesso art. 1 che ha attribuito al Casellario la funzione di anagrafe generale delle posizioni assicurative, condivisa tra tutte le amministrazioni dello stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, secondo le modalità stabilite nel decreto emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 4 febbraio 2005;

Preso atto che per dar attuazione a quanto previsto dal legislatore l'Istituto, con determinazioni presidenziali n. 454 del 23 dicembre 2011 e n. 121 del 6 luglio 2012 ha rispettivamente approvato le convenzioni quadro tra l'INPS e gli enti/casse conferenti i dati per l'accesso al Servizio "Estratto Conto Integrato (ECI)" del

228/INT.



Casellario dei lavoratori attivi in modalità federata e successivamente in cooperazione applicativa;

Preso atto che nel tempo sono state sottoscritte con più enti/casse diverse convenzioni alcune delle quali ormai giunte a scadenza;

Preso atto che oggi è necessario procedere al rinnovo di dette convenzioni ma tale operazione deve necessariamente tener conto delle implementazioni del Servizio ECI conseguenti a sviluppi tecnologici oltre che dell'emanazione di disposizioni legislative, per esempio relative alle misure di sicurezza dei dati, che rendono opportuno un adeguamento dei testi convenzionali allora approvati;

Atteso che è stata quindi predisposta un'unica convenzione nel cui allegato relativo ai criteri tecnici per la fruibilità dei dati è prevista sia la possibilità della consultazione dei dati on line, sia la comunicazione dei dati in modalità cooperazione applicativa;

Visto il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni e le "Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati della PA" emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale nel luglio 2013;


Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed in particolare l'art. 33 riferito all'adozione a cura dei titolari del trattamento delle misure di sicurezza volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali;

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 riportante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

Preso atto che ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nella convenzione, ciascuna delle Parti nomina propri referenti: Responsabile della Convenzione quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale; Referente tecnico per l'attivazione e gestione operativa dello scambio dati e la corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste nella convenzione;

Preso atto inoltre che l'ente nomina un Supervisore, preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei dati da parte degli utenti incaricati, e un Amministratore utenze per l'identità federata;

Atteso che nel presente atto convenzionale, al fine di dare seguito a nuove disposizioni di legge, per recepire indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o per evoluzione tecnico/informatiche relative ai servizi previsti o per implementazione di nuovi servizi, è stata prevista la possibilità di introdurre ulteriori impegni nelle modalità di erogazione e fruizione dei servizi per il tramite del Responsabile della Convenzione e previa valutazione dell'entità delle modifiche da introdurre;



Precisato che la convenzione avrà una durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione con firma digitale e che ciascuna delle Parti si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione della convenzione;


Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

di approvare la convenzione quadro tra INPS ed Enti Previdenziali per l'accesso al servizio Estratto Conto Integrato (ECI) del Casellario dei lavoratori attivi, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Il Presidente
Prof. Tito Michele Boeri



Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per copia conforme all'originale



SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE E GLI ENTI PREVIDENZIALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 509/1994, PER L'ACCESSO AL SERVIZIO ESTRATTO CONTO INTEGRATO DEL CASELLARIO DEI LAVORATORI ATTIVI

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, codice fiscale 80078750587, con sede in Roma, legalmente rappresentato da.....,

(di seguito denominato "INPS" o "Istituto" o, congiuntamente all'Ente, "le Parti")

E

l'Ente, codice fiscale....., con sede in Roma, legalmente rappresentato da.....,

di seguito denominato "Ente" o, congiuntamente all'INPS, "le Parti")

VISTI

il comma 23 dell'art. 1 della legge n. 243/2004 che prevede l'istituzione presso l'Inps del casellario centrale delle posizioni previdenziali attive per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relative ai lavoratori iscritti ai regimi obbligatori e facoltativi gestiti dagli enti previdenziali;

il comma 26 dell'art. 1 della legge n. 243/2004 che attribuisce al casellario la funzione di anagrafe generale delle posizioni assicurative, condivisa tra tutte le amministrazioni dello stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;

il comma 24 dell'art. 1 della stessa legge n. 243/2004 che demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti di imposta, le modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento;

l'art. 4 del decreto ministeriale 4 febbraio 2005 che indica come utenti abilitati ad accedere al casellario gli Enti previdenziali, per il conferimento iniziale dei dati, l'aggiornamento, la consultazione ai fini dell'estratto conto cumulativo e reperire gli elementi informativi utili per il calcolo della pensione e, gli iscritti, per la conoscenza della loro storia contributiva;

gli artt. 6 e 7 del Decreto Interministeriale 26 Agosto 2009 (GU n. 249 del 26-10-2009) con cui il Ministro del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze trasferivano al Nucleo

Valutazione Spesa Previdenziale (NuVaSP) le funzioni della Commissione di verifica e monitoraggio per il Casellario;

il comma 2, dell'art 7 del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 che demanda agli enti la possibilità di stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla vigente legislazione, apposite convenzioni con altre amministrazioni per adempiere agli obblighi istituzionali;

il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed in particolare l'art. 33 con il quale si dispone che i titolari del trattamento sono tenuti ad adottare le misure minime di sicurezza volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali;

il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni;

le "Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati della PA" emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale nel luglio 2013;

il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 riportante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

le determinazioni del Presidente dell'INPS n. 454 del 23 dicembre 2011 e n. 121 del 6 luglio 2012 con le quali sono state rispettivamente approvate le convenzioni quadro tra l'INPS e gli enti/Casse conferenti per l'accesso al Servizio "Estratto Conto Integrato (ECI)" del Casellario dei lavoratori attivi in modalità federata e in cooperazione applicativa;

le implementazioni del Servizio ECI conseguenti a sviluppi tecnologici e interventi legislativi che determinano l'esigenza di un adeguamento dei testi convenzionali allora approvati anche ai fini del rinnovo delle convenzioni già sottoscritte con più Casse/Enti ora in scadenza;

l'art.leggeche istituisce l'Ente.....

Premesso che

l'INPS nell'ambito delle attività del Casellario ha realizzato, in accordo con gli enti ad esso afferenti, il servizio Estratto Conto Integrato (E.C.I.), che rappresenta la posizione contributiva del lavoratore;

gli enti afferenti al Casellario hanno stabilito di garantire, al cittadino, l'accesso al servizio E.C.I. attraverso l'autenticazione ai portali istituzionali di ciascun ente;

con nota del 19.11.2015 la Direzione Centrale Posizione Assicurativa dell'INPS ha inviato alla Direzione Generale delle Politiche Previdenziali ed Assicurative del Ministero del Lavoro, la quale svolge ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DM 4

febbraio 2005 funzioni di coordinamento sul Casellario in luogo del soppresso NuVaSP, idonea informativa relativa ad un progressivo ampliamento e successivo completamento della platea degli utenti cittadini che possono accedere al servizio ECI;

con la sottoscrizione della Convenzione, gli Enti conferenti si impegnano ad inviare all'utenza le comunicazioni ex art. 2, comma 6 del D.M. 4 febbraio 2005, secondo modalità da concordare con l'INPS.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente convenzione, si intende per:

- a) "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- b) "**dati**", le informazioni contenute negli archivi informatici dell'Istituto;
- c) "**portale**", il sistema di accesso ai servizi;
- d) "**servizio**", l'accesso ai dati relativi ai lavoratori iscritti ai regimi obbligatori e facoltativi gestiti dagli enti previdenziali, attraverso il portale concesso dall'Istituto, secondo le modalità indicate negli allegati di cui alla presente convenzione;
- e) "**Codice**", il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- f) "**responsabile della Convenzione**": soggetto preposto da ciascuna delle Parti alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni inerenti alla Convenzione;
- g) "**referente tecnico**": soggetto nominato da ciascuna delle Parti preposto alle attività di avvio e di gestione operativa del Servizio;
- h) "**supervisore**": soggetto nominato dall'Ente fruitore dei dati e preposto al monitoraggio e controllo del loro utilizzo da parte degli utenti dell'Ente di appartenenza.
- i) "**amministratore utenze**": soggetto nominato dall'Ente per la gestione delle credenziali di accesso degli utenti dell'Ente;
- j) "**utenti**", i soggetti abilitati all'utilizzo del servizio.

Articolo 2

Oggetto e finalità

La presente convenzione disciplina i rapporti tra le Parti, al fine di regolare le modalità di fornitura del **servizio all'utente** in conformità ai principi stabiliti dal **Codice** ed agli *standard* di sicurezza informatica.

L'ente è autorizzato ad accedere al **servizio** nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali perseguite e della base normativa che li legittima per l'acquisizione dei dati dettagliati nell'allegato n. 2.

L'Istituto rende disponibili i **dati personali**, come risultano al momento dell'interrogazione e non assume responsabilità per la mancanza di aggiornamenti che non dipendano dall'INPS, per variazioni che possono successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti, nonché per eventuali interruzioni del **servizio** non preventivamente pianificabili.

Articolo 3

Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nella convenzione, ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale, nonché un proprio Referente tecnico responsabile, in particolare, dell'attivazione e della successiva gestione operativa dello scambio dati nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste nella convenzione.

L'Ente nomina un Supervisore preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei dati da parte degli utenti incaricati. Rientra nei compiti del Supervisore comunicare all'Istituto eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali.

L'Ente nomina un Amministratore utenze per l'identità federata, con la gestione delle credenziali di accesso sia degli assicurati sia degli operatori dell'ente che accedono alla consultazione dell'ECI per finalità istituzionali.

I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento delle Parti per l'attuazione della convenzione sono riportati nell'allegato 1 della presente convenzione.

Eventuali modifiche a quanto riportato nell'allegato 2 potranno essere effettuate con scambio di comunicazioni tra le Parti.

Articolo 4

Criteri tecnici per la fruibilità dei servizi resi disponibili

L'Ente previdenziale accede ai dati previsti dal servizio attraverso le modalità e le misure di sicurezza riportate negli allegati 2 e 3.

Articolo 5

Allegati alla Convenzione

Allegato 1 - figure di riferimento delle Parti: riporta gli estremi utili ad identificare e contattare le reciproche figure di riferimento delle Parti;

Allegato 2 – dati resi fruibili dall'INPS all'Ente tramite il servizio previsto;

Allegato 3 – criteri tecnici per la fruibilità del servizio fornito dall'INPS.

Articolo 6

Modalità per l'attivazione di modifiche dei servizi e delle modalità della loro fruizione

Le *Parti*, al fine di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito del presente atto convenzionale, concordano sulla possibilità di dover intervenire sulla struttura della Convenzione a seguito di nuove disposizioni di legge, per recepire indicazione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o per evoluzione tecnico/informatiche relative ai servizi previsti o per implementazione di nuovi servizi.

Le stesse *Parti* concordano che eventuali modifiche alla Convenzione che attengano alla struttura della stessa in esito a quanto indicato nel comma precedente ed all'introduzione di ulteriori impegni nelle modalità di erogazione e fruizione dei servizi, saranno concordati con scambio di comunicazioni tra le *Parti* per il tramite del Responsabile della Convenzione.

Sarà cura dei Responsabili della Convenzione valutare se le modifiche introdotte richiedano la stipula di una nuova Convenzione.

Articolo 7

Misure di sicurezza

L'ente si impegna a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati negli allegati 2 e 3 della presente convenzione volti ad assicurare la protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente e garantisce il corretto accesso ai dati oggetto della *Convenzione*.

Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative, interrompere il flusso dati, le *Parti* possono concordare, per il tramite dei *Responsabili della Convenzione*, modalità alternative di accesso ai dati.

Allo scopo di incrementare la sicurezza nelle modalità di accesso ai dati, è volontà delle *Parti* adattare progressivamente i contenuti della *Convenzione* alle regole tecniche di cooperazione informatica previste dai CAD nonché alle ulteriori misure che si renderanno necessarie in relazione all'evoluzione tecnica.

Le *Parti* rendono disponibili i dati anche personali e sensibili come risultano al momento dell'interrogazione e non assumono responsabilità per la mancanza di aggiornamenti che non dipendano dalle stesse, per variazioni che possono successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti, nonché per eventuali interruzioni dell'accesso non preventivamente pianificabili.

Le *Parti* annualmente verificano il mantenimento dei presupposti e dei requisiti per l'accesso ai dati.

Articolo 8

Trattamento dei dati

Le *Parti* si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente *Convenzione* dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Ciascuna *Parte*, in qualità di autonomo titolare del trattamento, assicura che i dati personali acquisiti ai sensi della presente *Convenzione* saranno trattati esclusivamente per le finalità previste nelle premesse.

Ciascuna *Parte* assicura che i dati medesimi non saranno divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge. Le *Parti* garantiscono, altresì, che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo, ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.lgs. n. 196/2003, precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

I soggetti di cui al comma precedente utilizzeranno le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità per cui è stipulata la presente *Convenzione*, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice.

Ciascuna delle *Parti* comunica tempestivamente all'altra eventuali incidenti informatici sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione che coinvolgano l'accesso ai dati.

Articolo 9

Tracciamento degli accessi e controlli

Ciascuna delle *Parti* si impegna a comunicare ai propri incaricati del trattamento che, secondo quanto previsto dall'art. 31 del Codice, l'altra *Parte* procede al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato.

Le *Parti* congiuntamente, ai sensi di quanto previsto dall'allegato 3 alla presente convenzione, svolgono il controllo, anche a campione, del rispetto delle corrette modalità di accesso stabilite da questa convenzione.

A fronte di eventuali anomalie riscontrate il fruitore dei dati consentirà verifiche puntuali sulla legittimità degli accessi e si impegna a dare al fornitore dei dati tutti i chiarimenti o la documentazione che si rendesse necessaria a seguito dell'attivazione dei controlli previsti dal precedente comma.

Articolo 10 **Divieto di replica della banca dati**

L'Ente adotta le necessarie misure al fine di evitare, in qualsiasi modo, la duplicazione dei dati resi disponibili agli utenti.

Articolo 11 **Interruzione del servizio**

L'Istituto si riserva di interrompere il servizio qualora:

- a. siano violate le prescrizioni della presente convenzione;
- b. vengano meno le condizioni legittimanti per le quali la presente convenzione è stata stipulata.

Articolo 12 **Durata**

La presente convenzione entra in vigore a decorre dalla data di sottoscrizione con firma digitale e resterà valida, fatte salve eventuali variazioni concordate in forma scritta, per i successivi 5 (cinque) anni, a meno di diversa volontà di una delle Parti manifestata almeno tre mesi prima della scadenza.

Articolo 13 **Oneri**

Ciascuna delle Parti si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione della Convenzione.

INPS

ENTE

Allegato 1

FIGURE DI RIFERIMENTO DELLE PARTI

Per ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

- a) **Responsabile della Convenzione:**
Cognome Nome: Bonanni Filippo Telefono:
email:
- b) **Referente tecnico:**
Cognome Nome: Ceccarelli Guido Telefono:
email:

Per ENTE PREVIDENZIALE

- c) **Responsabile della Convenzione:**
Cognome Nome: Telefono:
email:
- d) **Referente tecnico:**
Cognome Nome: Telefono:
email:
- e) **Supervisore:**
Cognome Nome Telefono:
email:
- f) **Amministratore utenze:**
Cognome Nome: Telefono:
email:

Allegato 2

Dati resi fruibili dall'INPS alla Cassa/Ente

a) Servizi on line

Sono consultabili dall'Ente/ le tipologie di *dati* personali di seguito indicate:

- *posizioni assicurative;*
- *segnalazioni di variazione delle suddette posizioni assicurative;*

Il dettaglio delle informazioni contenute in ciascuna delle categorie di dati alle quali l'**utente** accede, è esplicitato in:

- *Estratto Conto Integrato (E.C.I.) con il Casellario Lavoratori Attivi*
- *Invio segnalazioni per la variazione dei dati E.C.I..*

| Id Servizio | Profilo | Restrizioni |
|--------------------|----------------|--------------------|
| | | |
| | | |

Restrizioni:

- *Numero massimo di "Amministratori utenze":*
- *Indirizzo/i IP di accesso alla rete SPC o Internet attraverso cui saranno effettuati gli accessi online (indirizzo del proxy o del router): <da dichiarare a cura dell'Ente>*
- *Fascia oraria "canonica" di fruizione dei servizi: <da dichiarare a cura dell'Ente>*

b) Servizi in cooperazione applicativa concessi e restrizioni

si indicano i dati oggetto della Convenzione con le relative restrizioni applicabili.

| Id Servizio | Profilo | Restrizioni |
|--------------------|----------------|--------------------|
| | | |
| | | |

Restrizioni:

- *Numero medio di chiamate giornaliere:*
- *Numero massimo di chiamate giornaliere:*
- *Indirizzo/i IP di accesso alla rete SPC o Internet attraverso cui saranno effettuati gli accessi (indirizzo del proxy o del router): <da dichiarare a cura dell'Ente>*
- *Fascia oraria "canonica" di fruizione dei servizi: <da dichiarare a cura dell'Ente>*

I dati oggetto consultabili sono definiti nel rispetto delle funzione e dei ruoli stabiliti dalla legge e dettagliati nella tabella che segue, tramite cooperazione applicativa:

| Dati di <i>INPUT</i> | Dati di <i>OUTPUT</i> |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Codice fiscale | Codice Fiscale |
| | Posizioni Assicurative |
| | Variazioni Posizioni Assicurative |

Allegato 3: CRITERI TECNICI PER LA FRUIBILITA' DEI DATI

CONSULTAZIONE ONLINE

a) Modalità di fruizione

La consultazione online dei dati avviene attraverso la rete SPC o la rete pubblica internet mediante applicazioni web accessibili con protocollo HTTPS.

b) Regole di sicurezza

1) Modalità di accesso

L'accesso ai dati online è consentito solo ad operatori espressamente autorizzati da parte dell'Ente. Agli operatori saranno attribuite credenziali di accesso individuali il cui uso deve essere strettamente personale e non cedibile a terzi. L'accesso potrà avvenire attraverso il codice fiscale personale ed un PIN fornito dall'INPS, attraverso la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o altri strumenti di autenticazione forte che potranno rendersi necessari per garantire i più idonei livelli di sicurezza.

Gli accessi degli operatori incaricati possono avvenire soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro connesse alla rete IP dell'Ente, anche attraverso procedure di accreditamento che consentano di definire reti di accesso sicure (VPN). È esclusa la possibilità di accesso attraverso VPN di tipo dial-up e dunque è necessario che l'Ente si avvalga di connettività internet, o intranet, con IP statico.

2) Tracciamento degli accessi

Gli accessi ai servizi INPS sono oggetto di tracciamento al fine di poter risalire all'autore degli accessi a particolari dati.

3) Vincoli e restrizioni

Al fine di prevenire e/o mitigare il rischio di accessi alle banche dati all'esterno del contesto lavorativo dell'Ente, l'INPS si riserva la facoltà di limitare l'accesso online ai dati solo in particolari fasce orarie.

Gli operatori autorizzati dall'Ente sono tenuti all'osservanza della "Informativa per l'utilizzo del PIN di accesso ai servizi telematici dell'INPS", resa nota attraverso il messaggio 11837 del 23/07/2013 e comunicata agli utenti al momento del primo accesso.

4) Richiesta delle credenziali di accesso

La richiesta di attribuzione di credenziali di accesso da parte dell'Ente può essere effettuata dal legale rappresentante o dall'amministratore utenze da esso nominato.

La richiesta può essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica da consegnare alla struttura INPS preposta o attraverso un servizio online ad esclusivo uso dell'amministratore utenze eventualmente nominato. L'accesso a tale servizio online avverrà attraverso l'utilizzo delle proprie credenziali abbinate ad un token OTP (One Time Password) assegnato all'amministratore utenze al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza dell'accesso. La concessione dell'accesso al servizio online di gestione delle autorizzazioni sarà subordinato ad una valutazione da parte dell'INPS in relazione al numero di utenze assegnate all'Ente.

L'Ente dovrà comunicare tempestivamente la cessazione di eventuali utenze o abilitazioni al venir meno delle condizioni che hanno portato alla loro attivazione.

COOPERAZIONE APPLICATIVA

a) Modalità di fruizione

La comunicazione dei dati in modalità cooperazione applicativa avviene esclusivamente tramite gli standard SPCOOP attraverso Porte di Dominio (PDD) certificate.

I file WSDL (Web Services Description Language) dei servizi concessi che definiscono il tracciato per la comunicazione delle informazioni scambiate, saranno allegati alla presente convenzione.

b) Regole di sicurezza

1) Modalità di accesso

L'accesso ai dati resi disponibili dalla PDD INPS è consentito solo attraverso un processo di mutua autenticazione SSL attraverso i certificati identificanti le PDD e dunque attraverso il protocollo HTTPS.

2) Tracciamento degli accessi

Al fine di consentire il tracciamento degli accessi le Parti dovranno comunicare, per ogni consultazione, un codice identificativo univoco dell'operatore che ha determinato la chiamata. Il suddetto codice identificativo deve essere riferito univocamente al singolo utente incaricato del trattamento che ha dato origine alla transazione; le Parti, laddove vengano utilizzate utenze codificate (prive di elementi che rendano l'incaricato del trattamento direttamente identificabile), devono in ogni caso garantire la possibilità, su richiesta della Parte interessata, di identificare l'utente nei casi in cui ciò si renda necessario.

3) Vincoli e restrizioni

L'accesso sarà consentito esclusivamente dall'IP pubblico utilizzato dalla porta di dominio delle Parti.

VERIFICHE SUGLI ACCESSI

Ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto dal presente documento l'ENTE e l'INPS effettuano controlli per l'individuazione di eventuali anomalie nelle attività di accesso ai dati da parte degli utilizzatori designati dalle Parti erogatrici.

In presenza di anomalie nei predetti accessi, si provvederà alla richiesta di chiarimenti in ordine al comportamento posto in essere ai fini di una eventuale disabilitazione dell'utenza.

Al fine di consentire al Supervisore dell'Ente una più efficace azione di controllo, si rendono disponibili, a richiesta, dei report statistici in grado di identificare, per i servizi concessi, gli utenti che hanno effettuato il maggior numero di accessi.